Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 199

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1560.
**Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo accordare uno speciale distintivo onorifico agli ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza che si rendono benemeriti per il lungo esercizio del comando;

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita la « Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza ».

Art. 2. — Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado), e di bronzo (o di 3° grado) e porterà da un lato la effige di Sua Maestà il Re, col motto all'intorno « Al merito di lungo comando »; sul rovescio una corona di alloro e quercia sormontata nella parte inferiore da un gladio romano, e nella parte superiore dal fregio del Corpo, col nome del decorato inciso sul contorno. La sua forma e le sue dimensioni sono uguali a quelle determinate nel disegno annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. La medaglia si porterà al lato sinistro del petto, con le stesse modalità stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa ad un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato da undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 3. — La « Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza » è conferita:

a) agli ufficiali, in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche a più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:

— medaglia d'oro . . . . 30 anni
— medaglia d'argento . . . 20 anni
— medaglia di bronzo . . . 15 anni

b) ai sottufficiali, in servizio effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:

— medaglia d'oro . . . . 20 anni
— medaglia d'argento . . . 15 anni
— medaglia di bronzo . . . 10 anni

Art. 4. — Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto del Corpo e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 5. — Il nastrino relativo alla « Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza », avrà nella sua parte mediana una stelletta d'oro per la medaglia d'oro, una stelletta d'argento per la medaglia d'argento, una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo.

Art. 6. — Agli effetti della concessione della « Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza », è valutabile il tempo durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale (anche con grado della Milizia, purchè non inferiore, rispettivamente, a quello di ufficiale e di sottufficiale) abbia tenuto il comando di un reparto di camicie nere appartenente ad unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale costituite a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.

Art. 7. — Nel computo dei quindici anni utili per la concessione della medaglia di bronzo agli ufficiali, non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale.

Art. 8. — Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita e il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla « Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 376, *foglio* 99. — MANCINI.

ALLEGATO.

**Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

---

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1561.
**Estensione alle Colonie delle disposizioni sulla imposta sui celibi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1930-VIII, n. 199, relativo alla estensione alle Colonie dell'imposta sui celibi applicata nel Regno col R. decreto-legge 19 dicembre 1926-V, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2492, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1847, relativo alla estensione alle Colonie delle modifiche apportate nel Regno all'imposta sui celibi col R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 562, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1093;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 810, che apporta ulteriori modifiche all'applicazione nel Regno dell'imposta sui celibi;
Riconosciuta l'opportunità di estendere alle Colonie le modifiche di cui al predetto Regio decreto-legge;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, la quota fissa dell'imposta sui celibi, di cui al R. decreto 26 febbraio 1930-VIII, n. 199, modificato dal R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1847, è stabilita, nelle Colonie italiane, nella seguente misura:

L. 115 annue per i celibi tra i 25 e i 30 anni compiuti;
L. 155 annue per i celibi tra i 30 e i 55 anni compiuti;
L. 85 annue per i celibi tra i 55 e i 65 anni compiuti.

Dalla stessa data la quota integrativa, stabilita dai Regi decreti predetti, è elevata ad una somma pari all'ammontare dell'imposta complementare applicata o applicabile sul reddito complessivo del contribuente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 376, *foglio* 113. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1562.
**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Camera di commercio coloniale italiana.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 587, concernente la sistemazione della Camera di commercio coloniale italiana;
Visti il R. decreto 3 maggio 1934, col quale il cav. di gran croce dott. Guido Corni, deputato al Parlamento e governatore onorario di colonia, veniva nominato commissario della Camera di commercio coloniale italiana per la durata di mesi sei, e il successivo R. decreto 11 ottobre 1934, col quale lo stesso cav. di gran croce dott. Guido Corni veniva confermato in tale carica per altri mesi sei a decorrere dal 1° novembre 1934;
Ritenuta la necessità di continuare la gestione amministrativa straordinaria non sembrando conveniente ricostituire il Consiglio direttivo in attesa del provvedimento legislativo in corso di approvazione, con cui il predetto istituto viene soppresso;
Ritenuto che in seguito alle dimissioni presentate dal cav. di gran croce dott. Guido Corni è necessario affidare ad altri l'incarico di commissario;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — I poteri conferiti con i Regi decreti 3 maggio e 11 ottobre 1934 al commissario della Camera di commercio coloniale sono prorogati fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo, in corso d'approvazione, col quale la stessa Camera di commercio sarà soppressa e le sue funzioni verranno attribuite ad altro ente.
Il cav. dott. Francesco Costa è nominato commissario della Camera di commercio coloniale italiana in sostituzione del cav. di gran croce dott. Guido Corni, dimissionario, dal 15 giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 376, *foglio* 111. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1563.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio in Casamassima (Bari).**

N. 1563. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del Purgatorio in Casamassima (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1564.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Caterina in Ceriana (Imperia).**

N. 1564. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Caterina, in Ceriana (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1565.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Avellino.**

N. 1565. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto delle seguenti Confraternite in provincia di Avellino:
1. Confraternita di S. Giuseppe, in Bagnoli Irpino;
2. Confraternita di S. Gregorio Papa, in S. Michele del Serino;
3. Confraternita del SS. Corpo di Cristo, in Baiano;
4. Confraternita detta Congrega di S. Giuseppe e Buona Morte, in Chiusano S. Domenico;
5. Confraternita di S. Maria delle Grazie, S. Rocco e S. Sebastiano, in S. Mango sul Calore.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1566.
**Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite del comune di Oriolo Romano (Viterbo).**

N. 1566. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite del SS. Sacramento, del SS. Rosario e del Pio Istituto di carità San Rocco, con sede in Oriolo Romano (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
**Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della sopra citata legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il sig. comm. avv. Plinio Donatelli è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV*
*Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 399.*
(3526)

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.
**Nomina del presidente e del vice-presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1936, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenut oche l'Istituto « Annibale Vecchi » di Perugia è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Perugia »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori avv. comm. Giovanni Clementi e avv. Angelo Guerrieri sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
*Registro n.* 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 77.

(3528)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1936-XIV.
**Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Venezia come Istituto fascista autonomo provinciale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1926, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1914, n. 113, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 18 giugno 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia ».
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1936-XIV.
**Riconoscimento dell'Ente autonomo « Annibale Vecchi » per le case popolari in Perugia come Istituto fascista autonomo provinciale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 24 settembre 1908 con il quale l'Ente autonomo « Annibale Vecchi » per la costruzione ed il miglioramento di case popolari ed economiche in Perugia fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Ente con delibera 20 maggio 1936:

Decreta:

L'Ente autonomo « Annibale Vecchi » per la costruzione ed il miglioramento di case popolari ed economiche in Perugia è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Perugia ».
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli .
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

(3527) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1936-XIV.
**Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato nei confronti del personale di stato maggiore e della bassa forza dipendenti da società esercenti servizi marittimi sovvenzionati od a contributo statale.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, convertito in legge con la legge 16 aprile 1936-XIV, n. 798, recante norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato;
Visti i decreti Ministeriali:
1°) 5 gennaio 1929 che approva il regolamento organico per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali esercitati dalla « Società Sarda di Navigazione » - Società anonima « Navigazione Toscana » - « Società Partenopea anonima di Navigazione » - « Società Eolia anonima di Navigazione » - Società anonima di Navigazione « La Meridionale » - Società di Navigazione « Istria-Trieste »;
2°) 1° maggio 1929 che approva il regolamento organico per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati (linee utili) esercitati dalla Società anonima « Tripcovich », Servizi Marittimi del Mediterraneo » - Società anonima di Navigazione « Adria » - « Società Veneziana di Navigazione a Vapore »;
3°) 28 agosto 1933 che approva le norme contrattuali per i dirigenti amministrativi e per i comandanti, e il regolamento organico per il personale navigante e degli uffici amministrativi addetto ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalla Società di Navigazione « Lloyd Triestino »;
4°) 10 gennaio 1934 che approva il regolamento organico per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalla Società anonima di Navigazione « Tirrenia » e dalla « Compagnia Adriatica di Navigazione »;
Visto il contratto tipo della ex Federazione Armatori Italiani di Genova del luglio 1922 tuttora applicato, per disposizione del Ministro per le comunicazioni, giusta i poteri conferiti dalle leggi di approvazione delle relative convenzioni, per l'arruolamento degli equipaggi dei piroscafi e motonavi della « Società Sarda di Navigazione », Società anonima « Navigazione Toscana », « Società Partenopea anonima di Navigazione », Società « Eolia » di Navigazione, Società anonima di Navigazione « La Meridionale », Società di Navigazione « Istria-Trieste », Società anonima di Navigazione « Tirrenia » e « Compagnia Adriatica di Navigazione »;

Decreta:

Art. 1. — *Personale di stato maggiore.*

Nei riguardi del trattamento per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo spettante al personale di stato maggiore navigante delle Società di navigazione sovvenzionate elencate nelle premesse

del presente decreto, sono confermate le norme e le misure indicate nei regolamenti organici, e norme contrattuali dei comandanti indicati nelle premesse medesime.

Art. 2. — *Diplomati nautici.*

Per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato i diplomati nautici avranno diritto al preavviso e alle indennità nelle misure previste per lo stato maggiore ove siano stati arruolati in sostituzione di personale di stato maggiore, ovvero come allievi previsti dalla tabella di armamento.

In tutti gli altri casi essi avranno diritto al preavviso e alle indennità nella misura stabilita nell'articolo seguente per la bassa forza.

Art. 3. — *Bassa forza.*

Per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato il personale di bassa forza (sottufficiali e comuni) delle Società « Tirrenia », « Adriatica », « Eolia », « Toscana », « Partenopea », « Sarda », « La Meridionale », « Istria-Trieste », sarà fatto il seguente trattamento:

Preavviso: giorni 2;

Indennità:

per ognuno dei primi tre anni di anzianità di servizio: tre giornate di paga, panatica ed eventuali indennità fisse;

per il 4° ed il 5° anno: quattro giornate di paga, panatica ed indennità fissa;

per ogni anno, a cominciare dal 6° e fino al 10°: cinque giornate di paga, panatica ed indennità fisse;

per ogni anno successivo al decimo: tre giornate di paga, panatica ed indennità fisse.

Le frazioni di anno saranno calcolate pro-rata, trascurando le frazioni di mese.

Dell'anzianità eventualmente maturata fino al 30 giugno 1931-IX non sarà tenuto conto.

L'arruolato che abbia raggiunto un anno di anzianità, corrispondente ad un anno di servizio ininterrotto alle dipendenze dello stesso armatore, avrà diritto ad un minimo di 10 giornate oltre al preavviso.

Il preavviso in servizio potrà essere dato nei porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione. Negli altri casi sarà corrisposta la indennità equivalente ad altrettante giornate di paga, panatica ed eventuali indennità fisse.

L'anzianità di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal marittimo presso lo stesso armatore anche con convenzioni di arruolamento a viaggio ed a tempo determinato, purchè fra l'una e l'altra convenzione non siano occorse nè una interruzione di rapporto contrattuale superiore a 60 giorni nè una regolare liquidazione di indennità di licenziamento.

Ogni armatore dovrà rispondere esclusivamente della indennità di risoluzione del rapporto di lavoro corrispondente all'anzianità di servizio che l'arruolato abbia maturato alle sue dipendenze, salvo il caso di trapasso di azienda.

Al personale di bassa forza delle Società « Lloyd Triestino », « Tripcovich », « Adria » e « Veneziana », si applicano gli accordi sindacali all'uopo stipulati dalle competenti Federazioni per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.

Art. 4. — Quando la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoelencati, l'arruolato (di qualunque grado) avrà diritto alle stesse indennità sopra previste, ma non al preavviso e, se di bassa forza, neanche al minimo garantito:

*a*) caso fortuito, forza maggiore, fatto del principe;

*b*) morte, infortunio, o malattia del marittimo;

*c*) disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a 15 giorni;

*d*) disarmo della nave per classifica o riparazione di durata superiore ai 30 giorni;

*e*) naufragio ed altro sinistro marittimo;

*f*) richiamo alle armi od in servizio della M.V.S.N.;

*g*) interdizione del commercio.

Nel caso di risoluzione del contratto per naufragio non si farà luogo al cumulo della eventuale indennità di disoccupazione per naufragio con la indennità di licenziamento e l'arruolato avrà diritto a quella delle due che risulti a lui più favorevole.

Art. 5. — Le norme contenute nelle precedenti disposizioni saranno applicate anche per le risoluzioni del rapporto che fossero intervenute tra il giorno 11 marzo 1936-XIV e il giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: BENNI.

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.

**Modificazioni ai decreti istitutivi degli Uffici del lavoro portuale.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3, 13 e 29 gennaio 1926, 2, 5, 9, 14 e 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 12 agosto 1926, 10 settembre 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928, 7 dicembre 1928, 12 marzo 1931, coi quali vennero istituiti rispettivamente gli Uffici del lavoro nei porti di Livorno, Porto S. Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Messina, Salerno, Trapani, Ancona, Bari, Imperia, Palermo, Porto Empedocle, Brindisi, Molfetta, Barletta, Napoli, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia, Trieste;

Visto il Codice penale approvato col R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, nonchè le relative disposizioni di coordinamento approvate col R. decreto 28 maggio 1931, n. 601;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

*Articolo unico.* — Il numero 4 degli articoli:

— 6 dei seguenti decreti Ministeriali coi quali furono istituiti Uffici del lavoro portuale nella località per ciascuno indicata:

14 aprile 1926 a Molfetta;
12 luglio 1926 a Barletta;
5 marzo 1927 a Torre Annunziata;
23 agosto 1927 a Ravenna;
15 novembre 1928 a Reggio Calabria;
22 novembre 1928 a Taranto;
7 dicembre 1928 a Castellammare di Stabia;

— 7 del decreto Ministeriale 12 settembre 1925, col quale fu istituito l'Ufficio del lavoro portuale a Porto S. Stefano;

— 14 del decreto Ministeriale 12 agosto 1926, col quale fu istituito l'Ufficio del lavoro portuale a Napoli;

— 19 dei seguenti decreti Ministeriali, coi quali furono istituiti Uffici del lavoro portuale nella località per ciascuno indicata:

10 settembre 1926 a Fiume;
22 agosto 1928 a Cagliari;
12 marzo 1931 a Trieste;

— 20 dei seguenti decreti Ministeriali, coi quali furono istituiti Uffici del lavoro portuale nelle località sotto indicate:

25 aprile 1925 a Livorno;
2 febbraio 1926 a Catania;
5 febbraio 1926 a Messina, Salerno, Trapani;
9 febbraio 1926 ad Ancona;
14 febbraio 1926 a Bari, Palermo, Porto Empedocle;
18 febbraio 1926 a Brindisi;

— 21 dei seguenti decreti Ministeriali, coi quali furono istituiti Uffici del lavoro portuale nella località per ciascuno indicata:

3 gennaio 1926 a Savona;
29 gennaio 1926 a Civitavecchia;
2 febbraio 1926 a Siracusa;
14 febbraio 1926 a Imperia;

— 27 del decreto Ministeriale 13 gennaio 1926, col quale fu istituito l'Ufficio del lavoro portuale di La Spezia:

è modificato come segue:

« 4) non trovarsi sotto giudizio o non aver mai riportato condanne, passate in giudicato, per:

*a*) delitti contro la personalità internazionale dello Stato o contro la personalità interna dello Stato;

*b*) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;

*c*) delitti di istigazione od associazione a delinquere;

*d*) falsi di qualunque genere;

*e*) peculato, malversazione in danno di privati, concussione e corruzione;

*f*) delitti contro la pubblica incolumità;

*g*) delitti di turbata libertà dell'industria e del commercio o di sciopero per fini contrattuali o non contrattuali;

*h*) delitti, non colposi, di omicidio o di lesioni personali;

*i*) delitti di furto, rapina, estorsione e ricatto;

*l*) delitti contro il patrimonio mediante frodi;

*m*) contrabbando;

*n*) danneggiamento di opere o di impianti portuali;

o aver ottenuta la riabilitazione ».

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: BENNI.

(3510)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota in data 24 agosto 1936-XIV, n. 11262/XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, per la disciplina della vendita al pubblico dei filati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 182 del 7 agosto 1936-XIV.

(3546)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 21 agosto 1936-XIV, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, concernente il riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1936-XIV.

(3547)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 25 agosto 1936-XIV - N. 171.**

| | |
|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 12,705 |
| Inghilterra (Sterlina) | 63,93 |
| Francia (Franco) | 83,70 |
| Svizzera (Franco) | 414,00 |
| Argentina (Peso carta) | 3,56 |
| Austria (Shilling) | 2,384 |
| Belgio (Belga) | 2,14 |
| Canadà (Dollaro) | 12,70 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 52,60 |
| Danimarca (Corona) | 2,8575 |
| Germania (Reichsmark) | 5,1046 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,79 |
| Norvegia (Corona) | 3,1675 |
| Olanda (Fiorino) | 8,6356 |
| Polonia (Zloty) | 239,50 |
| Spagna (Peseta) | — |
| Svezia (Corona) | 3,2488 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 75,325 |
| Id. 3,50 % (1902) | 72,05 |
| Id. 3 % lordo | 52,075 |
| Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 75,80 |
| Obbl. Venezie 3,50 % | 87,95 |
| Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 100,05 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 100,075 |
| Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 89,90 |
| Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 89,925 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 94,90 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 Mod. 169 T. — Data omessa — Ufficio che rilasciò la ricevutà: Sezione Regia Tesoreria provinciale Arezzo — Intestazione: Rossi Ezio del fu Luigi, residente a Bucine (Arezzo) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Consolidato 5 % — Capitale L. 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 17 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Biancardi Clorinda fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico 2 — Redimibile 3,50 % — Capitale L. 12.000, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. 11 P. R. Tes. — Data: 13 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pellillo Alessandro di Giulio, domiciliato a Bagnoli del Trigno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 175 — Redimibile 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(3485)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio di miglioramento « Paportello » in provincia di Enna.**

Con R. decreto 2 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1936 al registro 13, foglio 139, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Paportello » in comune di Centuripe (Enna).

(3516)

**Modificazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Calvi e di Carditello.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 agosto 1936-XIV, n. 5577, è stato modificato l'art. 26 dello statuto del Consorzio di bonifica di Calvi e di Carditello, in provincia di Napoli.

(3517)

## CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

**Esami di perito calligrafo.**

Il primo presidente della Corte di appello di Napoli;

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

È indetto per i giorni 9 e 10 febbraio 1937-XV l'esame davanti la Commissione istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'Albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da lire quattro, dovranno essere presentate alla Cancelleria di questo Collegio entro un mese dalla data del presente decreto, corredate dell'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, del certificato di buona condotta e del certificato di penalità.

Napoli, 1° agosto 1936 - Anno XIV

*Il cancelliere capo*: D'ANCHISE. — *Il primo presidente*: AZZARITI.

(3480)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a 8 borse di studio presso la R. Accademia di arte drammatica in Roma.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;
Veduto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 527;
Veduto il decreto Ministeriale 29 aprile 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per 8 borse di studio, da destinarsi a cittadini italiani, allievi della prima classe della R. Accademia d'arte drammatica in Roma.

Delle borse predette, quattro saranno di L. 800 mensili, e verranno destinate ad allievi la cui famiglia non abbia domicilio in Roma. Le altre quattro saranno di L. 400 mensili, e potranno essere destinate anche ad allievi la cui famiglia abbia domicilio in Roma. Le borse avranno la durata massima di 8 mesi.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso dovranno essere subordinate a quelle di ammissione all'Accademia. Dovranno esser redatte separatamente, su carta legale da L. 4, e pervenire alla Presidenza dell'Accademia (via Vittoria, 6) entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse dovranno essere corredate del certificato di cittadinanza italiana e, per chi abbia famiglia non residente in Roma, da quello che certifichi tale circostanza.

Art. 3. — Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, dopo aver superato gli esami di ammissione all'Accademia, secondo il pro-

gramma stabilito, dovranno sostenere, davanti al Consiglio dei professori dell'Accademia stessa, un altro esame consistente nelle seguenti prove:

a) per gli allievi attori: recitazione d'una scena di riconosciuto valore artistico, scelta dal candidato;

b) per gli allievi registi: esame orale in cui il candidato sarà interrogato sopra l'interpretazione scenica d'un lavoro drammatico a lui proposto dalla Giuria otto giorni avanti l'esame.

Spetta al candidato di procurarsi, fra gli altri candidati, o allievi dell'Accademia, o persone estranee, gli interlocutori che gli bisogneranno per la scena da recitare nella prova di cui alla lettera a).

Art. 4. — Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Essa determina il giorno da cui decorre il godimento della borsa di studio, fermo restando che in tutti i casi questa cessa col termine dell'anno scolastico.

L'allievo che durante l'anno abbia conseguito la votazione stabilita nella legge e abbia serbato condotta esemplare, potrà di anno in anno essere confermato nel godimento della borsa per l'anno successivo.

Art. 5. — Le borse di studio conferite ad allievi dell'Accademia nel decorso anno scolastico, e il cui godimento non sia stato confermato a fin d'anno a norma di legge, saranno per il nuovo anno rimesse a concorso fra gli allievi delle rispettive classi, i quali si sottoporranno ad una nuova gara giudicata dalla stessa Giuria e consistente nelle seguenti prove:

a) per gli allievi attori, nella recitazione di due scene di cui una scelta dal candidato e una proposta dalla Giuria tre giorni avanti l'esame;

b) per gli allievi registi, nella recitazione di una scena scelta dal candidato e in una conversazione sopra un tema proposto dalla Giuria otto giorni avanti l'esame.

Nel giudicare questo concorso interno la Giuria terrà conto anche dei saggi dati dagli allievi attori e registi nei pubblici spettacoli.

Per gli allievi con famiglia residente in Roma la borsa non potrà in nessun caso superare le lire 400 mensili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: De Vecchi di Val Cismon.

(3565)

## REGIA PREFETTURA DI BRINDISI

**Graduatoria generale del concorso a posto di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visti gli atti del concorso indetto da questa Prefettura con decreto 26 maggio 1935, n. 9563, pel posto di levatrice della seconda condotta del comune di Latiano, vacante alla data 30 aprile detto anno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, che ha espletato i suoi lavori in Bari e la graduatoria da essa formata;

Letto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

E' approvata come segue la graduatoria del concorso al posto di levatrice condotta per la sede vacante del comune di Latiano, indetto da questa Prefettura con decreto 26 maggio 1935, n. 9563:

Galasso Maria con punti 52,75 su cento.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Brindisi, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: C. Castrogiovanni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, di approvazione della graduatoria del concorso pel posto di levatrice condotta, indetto da questa Prefettura con decreto del 26 maggio 1935, n. 9563, per la sede vacante, alla data del 30 aprile detto anno, di Latiano (II condotta);

Letti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

L'unica candidata compresa nella graduatoria del concorso indetto da questa Prefettura con decreto 26 maggio 1935, n. 9563, per la sede vacante, alla data del 30 aprile detto anno, del comune di Latiano, è dichiarata vincitrice del posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Brindisi, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: C. Castrogiovanni.

(3482)

## REGIA PREFETTURA DI CAPITANATA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il decreto prefettizio 14554 Divisione sanità del 30 maggio 1935-XIII, con cui fu indetto pubblico concorso per titoli e per esami ai posti vacanti di medico condotto nei comuni di Alberona, Carlantino, Cerignola (1ª e 2ª condotta), Sant'Agata di Puglia, Torremaggiore, Trinitapoli, di questa Provincia;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172, col quale è stato stabilito che i concorsi ai posti di sanitari condotti già banditi a quella data, si debbono svolgere per soli titoli, nonchè gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto la nota 17 luglio u. s., n. 6363, con la quale la Regia prefettura di Bari ha trasmesso i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto di cui sopra;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati ai posti vacanti di medico condotto di cui in narrativa:

| N. | Candidato | Punti | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciampo dott. Nicola | punti 96 — | su 600 | |
| 2. | Colangelo dott. Luigi | » 91 — | » | |
| 3. | Leo dott. Cosimo | » 73 — | » | |
| 4. | Tattoli dott. Biagio | » 72,25 | » | |
| 5. | Flaminio dott. Francesco | » 58 — | » | |
| 6. | Galasso dott. Antonio Mario | » 53 — | » | |
| 7. | Labia dott. Nicola | » 52 — | » | |
| 8. | Specchio dott. Ciro | » 51 — | » | |
| 9. | Dattoli dott. Mario | » 49 — | » | ex aequo |
| | Lanzetta dott. Nicola | » 49 — | » | |
| 10. | De Salvia dott. Giuseppe | » 48 — | » | |
| 11. | Novi dott. Enrico | » 42 — | » | |
| 12. | Bellantuono dott. Diego | » 41 — | » | ex aequo |
| | Toglia dott. Canio | » 41 — | » | |
| 13. | Cariglia dott. Giuseppe | » 39 — | » | |
| 14. | Ruggiero dott. Francesco | » 36 — | » | |
| 15. | Pensa dott. Mario | » 34 — | » | |
| 16. | Coscia Porrazzi dott. Giov. | » 31 — | » | |
| 17. | Borrelli dott. Antonio | » 29 — | » | ex aequo |
| | Giornetti dott. Antonio | » 29 — | » | |
| 18. | Giannattasio dott. Pietro | » 18 — | » | |
| 19. | Pavia dott. Fedele | » 16 — | » | |
| 20. | Barassi dott. Umberto | » 15 — | » | |
| 21. | Vallillo dott. Raffaele | » 10 — | » | |
| 22. | Querques dott. Domenico | » 5 — | » | ex aequo |
| | De Nittis dott. Aurelio | » 5 — | » | |
| 23. | Sparano dott. Angelo | » 1 — | » | |
| 24. | Panella dott. Francesco | » — | — | |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi presso l'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 10 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Prefetto*.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il proprio decreto, in data odierna, n. 16485/1, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti vacanti di medico condotto presso i comuni di Alberona, Carlantino, Cerignola (1ª e 2ª condotta medica), Santa

Agata di Puglia, Torremaggiore, Trinitapoli, graduatoria rimessa dalla Regia prefettura di Bari presso la quale l'apposita Commissione giudicatrice ha espletato i lavori relativi al concorso stesso;

Visto gli articoli 23 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori al posto di medico condotto per la sede, a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Ciampo dott. Nicola - Cerignola (1ª condotta medica);
2. Colangelo dott. Luigi - Cerignola (2ª condotta medica);
3. Leo dott. Cosimo - Torremaggiore;
4. Flaminio dott. Francesco - Trinitapoli;
5. Galasso dott. Mario - Sant'Agata di Puglia;
6. Labia dott. Nicola - Alberona;
7. Specchio dott. Ciro - Carlantino.

A norma delle disposizioni vigenti i signori podestà dei Comuni suindicati, dopo la pubblicazione prescritta del presente decreto, adotteranno rispettivamente regolare atto deliberativo di nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Foggia, addì 10 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Prefetto.*

(3484)

## REGIA PREFETTURA DI PALERMO

**Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduta la propria determinazione in data 30 maggio 1935 colla quale venne bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti alla data del 30 aprile 1935, nei comuni di Carini (fraz. Villagrazia), Castronovo di Sicilia, Geraci Siculo, Giardinello, Misilmeri, Petralia Soprana (fraz. Pianello e Fasanò), Petralia Sottana (fraz. Nociazzi e Calcarelli), Piana dei Greci, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Trabia (frazione S. Nicola L'Arena) e Termini Imerese della provincia di Palermo;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrici condotte nei comuni di cui sopra:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Giannone Francesca | punti | 26.60/50 |
| 2. Juretigh Linda | » | 24.21/50 |
| 3. Marguglio Antonina | » | 23.71/50 |
| 4. Immesi Marianna | » | 23.67/50 |
| 5. Canzoneri Mattia | » | 23.48/50 |
| 6. Meli Angela | » | 23.12/50 |
| 7. Siragusa Carmela | » | 22.48/50 |
| 8. Scalisi Antonina | » | 21.87/50 |
| 9. Brucato Giuseppa | » | 21.79/50 |
| 10. Montante Concetta | » | 20.93/50 |
| 11. Mistretta Domenica | » | 20.07/50 |
| 12. Listì Maria | » | 18/50 |
| 13. Lo Piparo Giuseppa | » | 18 /50 |
| 14. Gioia Maria | » | 17.70/50 |

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

*Il prefetto*: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduta la propria determinazione in data 30 maggio 1935, colla quale venne bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti alla data del 30 aprile 1935, nei comuni di Carini (frazione Villagrazia), Castronovo di Sicilia, Geraci Siculo, Giardinello, Misilmeri, Petralia Soprana (frazioni Pianello e Fasanò), Petralia Sottana (frazioni Nociazzi e Calcarelli), Piana dei Greci, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Trabia (frazione San Nicola L'Arena) e Termini Imerese della provincia di Palermo;

Vedute le istanze delle concorrenti, coll'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, parteciparono al concorso;

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel predetto concorso;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra cennato per il posto indicato a fianco di ciascuna di esse:

1. Giannone Francesca - Castronovo di Sicilia;
2. Juretigh Linda - Termini Imerese;
3. Marguglio Antonina - Trabia (frazione San Nicola L'Arena);
4. Immesi Marianna - Misilmeri;
5. Canzoneri Mattia - Prizzi;
6. Meli Angela - Carini (frazione Villagrazia);
7. Siragusa Carmela - Petralia Soprana (frazioni Pianello e Fasanò);
8. Scalisi Antonina - Piana dei Greci;
9. Brucato Giuseppa - Petralia Sottana (frazioni Nociazzi e Calcarelli);
10. Montante Concetta - Polizzi Generosa;
11. Gioia Maria - Giardinello.

Le concorrenti Mistretta Domenica, Listì Maria e Lo Piparo Maria graduate rispettivamente la 11ª, 12ª e 13ª non sono state dichiarate vincitrici per le sedi da ciascuna di esse designate, essendo state dette sedi già assegnate ad altre concorrenti che le precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

*Il prefetto*: BENIGNI.

(3483)

## REGIA PREFETTURA DI ROMA

**Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando di concorso pubblicato in data 31 maggio 1935-XIV, n. 39158 per la nomina delle levatrici condotte ai posti resisi vacanti entro il 30 aprile 1935 nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civitavecchia (II condotta capoluogo), Canterano, Rocca Canterano (consorzio), Gallicano del Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice del concorso contenuta nel verbale 5 luglio 1936;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta presso i comuni di questa Provincia, messi a concorso con bando pubblicato in data 31 maggio 1935-XIII, n. 39158:

Borelli Armida, titoli 11,25, orali 45, totale 56,25.
Basilici Ida, titoli 5, orali 45, totale 50.
Marinetti Assunta, titoli 9,06, orali 37,50, totale 46,56.
Immesi Marianna, titoli 3,75, orali 40, totale 43,75.
Giacchetti Sestilia, titoli 2,50, orali 35,50, totale 38.
Fulgenzi Amarillide, titoli 1,25, orali 36,25, totale 37,50.
Buldorini Emilia, titoli 1,87, orali 35, totale 36,87.
Tartaglino Luigia, titoli 1,25, orali 35, totale 36,25.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

*Il Prefetto.*

(3481)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.